REGOLAMENTO (CEE) N. 3285/85 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 484/85 recante ripartizione dei contingenti d'importazione fissati per taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 349/84 del Consiglio, del 6 febbraio 1984, recante sospensione delle concessioni tariffarie ed aumento dei dazi della tariffa doganale comune applicabile a taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America e recante istituzione delle restrizioni quantitative applicabili ad altri prodotti originari di detto paese [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 483/85 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 484/85 della Commissione [3], i contingenti d'importazione fissati per taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America sono stati suddivisi in due aliquote, di cui la prima è ripartita tra gli stati membri e la seconda costituisce una riserva comunitaria ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 484/85, è opportuno ripartire la riserva entro e non oltre il 1° dicembre 1985 ; che ciò non pregiudica la possibilità di modificare successivamente la ripartizione tra stati membri, segnatamente per far fronte ad un eventuale urgente fabbisogno di approvvigionamento che dovesse manifestarsi in taluni stati membri o affinché l'effetto della misura resti nei limiti dell'obiettivo perseguito ;

considerando che in tale occasione occorre modificare la ripartizione di determinati contingenti in funzione del fabbisogno di approvvigionamento, in particolare alla luce delle importazioni effettuate al 30 settembre 1985 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 484/85 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1985.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 59 del 27. 2. 1985, pag. 14.
(3) GU n. L 59 del 27. 2. 1985, pag. 18.

ALLEGATO

(in migliaia di ECU)

Codice Nimexe	Contingenti comunitari	Ripartizione per stato membro								Riserva
		D	F	I	BNL	UK	IRL	DK	GR	
29.01-71	29 886	1 916	4 896	11 693	10 164	670	3	—	544	—
39.02-09, 11, 12	9 014	1 454	556	1 997	1 027	3 568	150	191	41	—
93.04-20, 30, 41, 49, 60	5 463	875	2 865	607	400	441	9	139	127	—
97.06-10	2 962	664	81	34	160	2 000	5	17	1	—
97.06-33, 34	4 122	2 580	599	559	284	100	—	—	—	—